



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 724 del 22/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 610 del 22/07/2020

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Collocamento in distacco sindacale retribuito al 50% del dipendente Sig. Paladino Santi, con procedura d'urgenza, dal 01.08.2020 al 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 20.12.2019 l'Istruttore Amministrativo cat. giuridica C – economica C4, Sig. Paladino Santi, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, è stato collocato in distacco sindacale retribuito al 50%, con prestazione lavorativa ridotta, pari a 18 ore settimanali, nella qualità di Dirigente sindacale e Componente degli organi statutari dell'Organizzazione sindacale CSA – Regioni Autonomie Locali, con procedura d'urgenza, dal 01.01.2020 al 31.07.2020, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21, comma 2, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19/11/2019;

VISTA la nota prot. n.273/DS/CSA del 09.07.2020, trasmessa via Pec e assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 17418/20, con la quale il Segretario Generale della Segreteria Nazionale della CSA Regioni Autonomie Locali – Aderente CISAL - di Roma ha chiesto, ai sensi del CCNQ del 19.11.2019, il collocamento in distacco sindacale retribuito al 50%, con prestazione lavorativa ridotta, del Sig. Paladino Santi, Dirigente sindacale e Componente degli organi statutari dell'Organizzazione sindacale CSA Regioni Autonomie Locali, dal 01.08.2020 al 31.12.2020, ricorrendo i motivi d'urgenza previsti dall'art. 21, comma 2, del CCNQ del 04.12.2017;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” Avv. Anna Maria Tripodo;

VISTO l'art. 7 del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

VISTO l'art.19, comma 3, del sopraindicato CCNQ che regola il trattamento economico;

VISTO l'art.21, comma 1, del CCNQ sopracitato, il quale stabilisce che le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7, 12 e 15 del CCNQ del 04.12.2017, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1, provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall'avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione attraverso il sito web Gedap, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del d. lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'art.21 del richiamato CCNQ che prevede, per motivi d'urgenza, segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative, l'utilizzo provvisorio in distacco del dipendente interessato dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima;

VISTO l'art.8 del CCNQ 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019, relativo alla flessibilità in tema di distacchi sindacali che, al comma 1, prevede: “ I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati – arrotondati all'unità superiore - e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi”;

VISTA, la tavola 4 “Comparto funzioni locali – distacchi” del CCNQ del 19.11.2019, relativa alla quantificazione delle prerogative sindacali attribuite alle singole O.S.;

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 4 del sopracitato art. 8, i distacchi attivati in favore dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno;

La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, può articolarsi:

a- in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;

b- in alcuni giorni della settimana. del mese o di predeterminati periodi dell'anno in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione;

CHE, ai sensi del comma 5, dell'art.21 del più volte citato CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019, le Associazioni Sindacali devono comunicare alle amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sole variazioni ai distacchi ed alle aspettative in atto e non anche le conferme e, in tal caso, l'Ente dovrà formalizzare il relativo provvedimento. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito Gedap;

CHE, come specificato dal Segretario Generale della Segreteria Nazionale della CSA nella nota prot. n. 273/DS/CSA del 09.07.2020, il distacco in oggetto succede senza soluzione di

continuità a quello già assegnato dalla O.S. ed è da imputare al contingente assegnato alla O.S. dal CCNQ 19.11.2019 sulle prerogative sindacali alla tavola 4;

CHE i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico, salvo che per il diritto alle ferie, ai sensi del comma 2, dell'art.7, del comma 5, dell'art.8 e del comma 3, dell'art.19 del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

RITENUTO di accogliere la richiesta di attivazione del distacco sindacale retribuito, nella misura del 50%, presentata dalla CSA per il dipendente di che trattasi, dal 01.08.2020 al 31.12.2020 ;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;

COLLOCARE in distacco sindacale retribuito al 50%, con prestazione lavorativa ridotta, pari a 18 ore settimanali, l' Istruttore Amministrativo cat. giuridica C – economica C4, Sig. Paladino Santi, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con procedura d'urgenza, dal 01.08.2020 al 31.12.2020, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21, comma 2, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

STABILIRE che il dipendente dovrà articolare la prestazione su alcuni giorni del mese, in modo tale da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione, ai sensi dell'art.8, comma 4, lettera b, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art.21 del sopracitato CCNQ, l' Associazione Sindacale dovrà comunicare a questo Ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sole variazioni al distacco in atto e non anche la conferma;

STABILIRE, altresì, che il Sig. Paladino Santi ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionate alla prestazione lavorativa ridotta, ai sensi dell'art.8, comma 5, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Responsabile del Servizio P.O.

(Dott. Felice Sparacino)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

D E T E R M I N A

COLLOCARE in distacco sindacale retribuito al 50%, con prestazione lavorativa ridotta, pari a 18 ore settimanali, l' Istruttore Amministrativo cat. giuridica C – economica C4, Sig. Paladino Santi, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con procedura d'urgenza, dal 01.08.2020 al 31.12.2020, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21, comma 2, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

STABILIRE che il dipendente dovrà articolare la prestazione su alcuni giorni del mese, in modo tale da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione, ai sensi dell'art.8, comma 4, lettera b, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art.21 del sopracitato CCNQ, l' Associazione Sindacale dovrà comunicare a questo Ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sole variazioni al distacco in atto e non anche la conferma;

STABILIRE, altresì, che il Sig. Paladino Santi ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionate alla prestazione lavorativa ridotta, ai sensi dell'art.8, comma 5, del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Dirigente della II Direzione “ Servizi Finanziari e Tributari” Servizio “Gestione Economica del Personale” per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio";

Al Responsabile del Servizio "Affari Generali " della I Direzione;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

All'Organizzazione Sindacale interessata;

Al dipendente Sig. Paladino Santi

Il Dirigente

Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Lì

Avv. Anna Maria Tripodo